

Legge regionale 31 dicembre 1986 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

Art. 3

Le attività o azioni di prevenzione, così come qualificate dall' articolo 1, secondo e terzo comma, comprendono, altresì, l' utilizzazione di tutte le necessarie misure di previsione dirette a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio di origine naturale e/o tecnologica del prodursi degli effetti dannosi, di cui al precitato articolo 1, primo comma.